



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

CONVENZIONE
TRA
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" – UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
E
IL TRIBUNALE DI FORLÌ

Premesso

che con Decreto Rettorale 25 luglio 2001, n° 213/36 è stata istituita presso l'Università di Bologna la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti" (di seguito Scuola) in attuazione del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici del primo anno di corso;

che l'art. 4, commi 1 e 6, del Decreto Interministeriale n. 537 stabilisce che alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame e che la Commissione giudicatrice sia composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;

che il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera P.4052 del 23 febbraio 2012 ha dettato criteri generali di applicazione dell'art. 37 succitato

che il Tribunale ordinario di Forlì (di seguito Tribunale), in relazione alle proprie concrete esigenze organizzative ha manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge.

Tutto ciò premesso, si conviene:

Art. 1

(Accesso alla formazione professionale presso il Tribunale)

1. Gli iscritti al primo anno del corso della Scuola, che non hanno precedenti penali per delitti non colposi né carichi pendenti presso il tribunale di Forlì, possono essere ammessi, sotto la sorveglianza di un tutor designato dalla Università, allo svolgimento della formazione professionale



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

presso il Tribunale in base al numero dei posti disponibili individuato ogni anno dal Presidente del Tribunale che stipula la presente convenzione e comunicato al Direttore della Scuola entro il 31 ottobre.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola entro una settimana dall'inizio delle lezioni.

3. La valutazione delle domande di ammissione avviene sulla base del risultato del concorso di accesso alla Scuola, la cui Commissione è presieduta da un magistrato.

"Ai fini della formazione della graduatoria si farà riferimento prioritario alla votazione di laurea, al piano di studi universitari, ad eventuali pubblicazioni di carattere scientifico ed alla propensione eventualmente già manifestata alla ricerca giuridica".

La Commissione verifica inoltre l'assenza di eventuali cause d'incompatibilità dei candidati rispetto allo svolgimento dell'attività formativa presso l'Ufficio Giudiziario ospitante. L'eventuale presenza d'una causa d'incompatibilità determina l'esclusione del candidato dalla selezione per l'attività formativa, in base al giudizio motivato della Commissione.

4. Sulla base della graduatoria motivata redatta dalla Commissione e delle domande presentate dagli specializzandi, tenuto conto dei posti disponibili, il Direttore della Scuola comunica l'elenco dei più meritevoli al Presidente del Tribunale e al Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria per l'acquisizione del parere favorevole ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale)

1. Lo specializzando ammesso alla formazione professionale a termini dell'art. 1 è tenuto a svolgere l'attività prevista dal progetto formativo, di assistenza ed ausilio ai magistrati del settore civile del Tribunale.

2. Ciascun tirocinante sarà affidato a un magistrato designato dal Capo dell'Ufficio previo interpellò. Tra i magistrati dichiaratisi disponibili saranno preferiti coloro che hanno già esperienza



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

specifica in ambito formativo; si terrà conto altresì delle esigenze dell'Ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e alla maggiore esperienza professionale.

3. Il progetto formativo di ogni specializzando è redatto dal magistrato assegnatario, di concerto con il Presidente del Tribunale o un suo delegato. Per assicurare una pluralità d'esperienze professionali il piano di tirocinio potrà prevedere, nel corso dell'anno, l'affiancamento successivo a più magistrati. L'attività formativa consiste nella preparazione ed assistenza alle udienze in affiancamento al magistrato assegnatario o ad altro magistrato designato per l'affiancamento; nell'eventuale assistenza alle Camere di consiglio; nella collaborazione allo studio di casi pratici con ricerche di tipo dottrinale e giurisprudenziale; assistenza e preparazione nella emissione di provvedimenti, con la redazione di bozze di atti sotto il controllo del magistrato; formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza.

4. Le attività formative non possono concernere l'esame di atti giudiziari o l'assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto ovvero riservati in forza di norme processuali.

5. Con il consenso delle parti processuali, sarà possibile consentire ai tirocinanti la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità.

6. E' fatto divieto di affidare ai tirocinanti compiti che non rivestano diretta valenza formativa.

Art. 3

(Obblighi del tirocinante)

Il tirocinante si obbliga al rispetto degli obblighi di segretezza e di riservatezza verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza acquisite durante lo svolgimento del tirocinio nonché al rispetto delle cautele adottate in ossequio al disposto dell'art. 15 l. 675/96 e le limitazioni previste per l'accesso alle attività del settore penale dalle circolari del C.S.M. vigenti.

Art. 4

(Valutazione intermedia del periodo di formazione professionale)



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

1. Dopo il primo quadrimestre di formazione, lo specializzando dovrà redigere una relazione, nella quale descriverà analiticamente le attività svolte, i casi pratici alla cui trattazione avrà assistito e la soluzione data alle questioni affrontate, segnatamente quelle più problematiche. Alla relazione intermedia è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.
2. La relazione intermedia contiene un succinto giudizio del magistrato o dei magistrati ai quali lo specializzando sia stato affidato ed è approvata dal Presidente del Tribunale e dal Direttore della Scuola (o un suo delegato).

Art. 5

(Frequenza alle lezioni teoriche presso la Scuola)

1. Gli specializzandi ammessi alla formazione professionale possono frequentare le lezioni teoriche presso la Scuola nella misura del 60% per le materie del Diritto amministrativo, Diritto penale e Diritto processuale penale, con riferimento al calendario del primo anno.
La frequenza alle lezioni teoriche è effettuata in via preferenziale negli orari pomeridiani secondo il calendario delle lezioni.
2. Gli specializzandi possono altresì svolgere due prove scritte nelle materie del Diritto penale e Diritto amministrativo, ed una prova scritta nella materia del Diritto processuale penale. Del risultato delle prove scritte si terrà conto ai fini del giudizio finale previsto dalla Scuola per il passaggio al secondo anno del corso di specializzazione.
3. Ai sensi della presente convenzione, lo svolgimento del primo anno di formazione professionale presso il Tribunale è sostitutivo di ogni altra attività di stage e tirocinio prevista dalla vigente normativa e non può cumularsi alle stesse.

Art. 6

(Valutazione finale della formazione professionale)



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

1. Il passaggio al secondo anno del corso di Specializzazione è subordinato alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione professionale svolto presso il Tribunale.
2. A tal fine, il magistrato assegnatario redige una relazione finale che esprima un giudizio motivato sull'attività svolta e sulla formazione professionale acquisita dallo specializzando, tenuto conto anche della relazione intermedia ai sensi dell'art. 4. La relazione finale viene inviata al Capo dell'Ufficio che la invierà al Direttore della Scuola ed al Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria ai sensi dell'art. 37, comma 4, d. l. n. 98 /2011.
3. Il colloquio orale sostenuto dallo specializzando presso la Scuola ai fini del passaggio al secondo anno di corso tiene conto specialmente delle attività formative svolte, oltre che del giudizio contenuto nella relazione intermedia e nella relazione finale.

Art. 7

(Interruzione dell'attività formativa)

E' facoltà del Tribunale interrompere l'attività formativa in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario con lo specializzando, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dallo specializzando ovvero per la sua verificata inidoneità, per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ovvero "per l'emersione, nella fase di attuazione della convenzione di un pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici o della lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario".

Art. 8

(incompatibilità)

Lo studio legale di eventuale appartenenza del praticante non può trattare gli affari assegnati al Giudice o alla Sezione presso la quale il tirocinante svolge lo stage.

Art. 9



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

(Copertura assicurativa)

Sarà cura dell'Università di Bologna provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli altri istituti assicurativi per la responsabilità civile.

Art. 10

(Regime giuridico)

Il regime giuridico è quello previsto dall'art. 15 del T.U. degli impiegati civili dello Stato, anche se non si costituisce alcun rapporto di impiego e non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 11

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Direttore della Scuola.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti.

Bologna, 8.11.2012

Il Presidente del Tribunale

Dott. *Orazio Pescatore*

Il Direttore
della Scuola di Specializzazione
per le professioni legali "E. Redenti"
prof. Massimo Franzoni